43378/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/09/2012

ORDINANZA N. 15252

REGISTRO GENERALE N. 8928/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SECONDO LIBERO CARMENINI	- Presidente -
Dott.	ANTONIO PRESTIPINO	- Consigliere -
Dott.	MATILDE CAMMINO	- Consigliere -
Dott.	GIOVANNI DIOTALLEVI	- Consigliere -
Dott.	ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) AMBRUOSI GUIDO N. IL 13/03/1957

avverso la sentenza n. 1400/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/12/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

R.G. 8928/2012

Considerato che

Ambruosi Guido ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 27/12/2011 che ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 21/11/2008, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen.,per la genericità e aspecificità dei motivi di impugnazione. Lamenta manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile per genericità un ricorso articolato su specifiche censure.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

L'atto di appello, si limita a chiedere, in modo generico e aspecifico, la concessione delle attenuanti generiche, aspetto sul quali vi era esaustiva motivazione del giudice di primo grado in nessun punto specifico contestata; cosicché esso si mostra privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal tribunale, che non risultano viziate da illogicità manifeste e che sono assoggettate a critica sulla base di assunti meramente congetturali. Ed analogo vizio di aspecificità si riscontra nel ricorso per Cassazione. Questa Corte di legittimità ha, al riguardo, stabilito che <<La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>>. (sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; sez. 4 n. 25308 del 6/4/2004, Maviglia, Rv. 228926).

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 settembre 2012

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 8 NOV 2012

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo

Il Presidente